



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

Incontri di preparazione agli esami di abilitazione
2^a Sessione 2020

SICUREZZA – D.Legs. 81/08 e s.m.i.

27 Ottobre 2020

Relatore: Dott. Ing. Alfio Torrisi



D. LEGS- 81/08 E S.M.I.

- **La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro**
- **Il Titolo I° del Decreto legislativo 80/08**
- **Il ruolo e i compiti dei soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale. Obblighi e responsabilità dei Datori di Lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori e lavoratori autonomi**



D. LEGS- 81/08 E S.M.I.

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro:

Decreti abrogati:

- **D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – Prevenzione degli infortuni sul lavoro;**
- **D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 – Prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;**
- D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 (non è stato abrogato l'articolo 64) – Norme generali per l'igiene del lavoro
- D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 – Rischi derivanti de esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- **D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 – Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori;**
- D.lgs. 14 agosto 1996, n. 493 – Segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;
- **D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 – prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili**



D. LEGS- 81/08 E S.M.I.

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro

IL TESTO UNICO

Il D.Lgs. 81/2008 affronta e approfondisce diversi argomenti:

- Individuazione dei soggetti responsabili;
 - Misure gestionali e adempimenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi;
 - Sanzioni applicate in caso di inadempienza agli obblighi imposti;
 - Allegati tecnici riportanti le prescrizioni delle norme più importanti che sono state emanate in Italia dagli anni 50 ad oggi.
-
-



D. LEGS- 81/08 E S.M.I.

Il Titolo I° del Dcreto legislativo 81/08



D. LEGS- 81/08 E S.M.I.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.



D. LEGS- 81/08 E S.M.I.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
-
-



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

D. LEGS- 81/08 E S.M.I.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

a) «lavoratore»:

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile



Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

a) «lavoratore»:


il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e in attuazione di specifiche disposizioni delle Leggi regionali emanate al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;



Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

a) «lavoratore»:


i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;



Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

b) «datore di lavoro»:


il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa.**



Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

c) «azienda»:

il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;



Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

d) «dirigente»:

persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

e) «preposto»:

persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»:

persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

h) «medico competente»:

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»:

persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»:

insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

m) «sorveglianza sanitaria»:

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni


n) «prevenzione»:

il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

o) «salute»:

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;



Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»:

complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

q) «valutazione dei rischi»:

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

- *r) «pericolo»:*

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

- *s) «rischio»:*

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Art. 2 D.legs. 81/08 Definizioni

aa) «formazione»:

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale **conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti** in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;



bb) «informazione»:

complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;



cc) «addestramento»:

complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Articolo 15 - **Misure generali di tutela**

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

Articolo 15 - **Misure generali di tutela**

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

Articolo 15 - **Misure generali di tutela**

- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;

Articolo 15 - **Misure generali di tutela**

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

Articolo 15 - **Misure generali di tutela**

- i)* la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l)* il controllo sanitario dei lavoratori;
- m)* l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

Articolo 15 - **Misure generali di tutela**

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Articolo 15 - **Misure generali di tutela**

q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Articolo 15 - **Misure generali di tutela**

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

Articolo 15 - **Misure generali di tutela**

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

- 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.



D. LEGS- 81/08 E S.M.I.


Il Titolo I° del Dcreto legislativo 80/08

Il ruolo e i compiti dei soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale

Obblighi e responsabilità dei Datori di Lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori e lavoratori autonomi

D. LEGS- 81/08 E S.M.I.

ORGANIGRAMMA AZIENDALE



Articolo 17 - **Obblighi del datore di lavoro non delegabili**

- 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto **adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;**

Articolo 18 - **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

f) richiedere l'**osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e **dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;**

g) **inviare** i lavoratori alla **visita medica** entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

h) adottare le **misure per il controllo** delle situazioni di rischio in caso di **emergenza** e dare **istruzioni** affinché i lavoratori, in caso di **pericolo** grave, immediato ed inevitabile, **abbandonino il posto di lavoro** o la zona pericolosa;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo

Articolo 19 - *Obblighi del preposto*

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

Articolo 19 - *Obblighi del preposto*

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo

Articolo 20 - *Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

Articolo 20 - *Obblighi dei lavoratori*

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose²⁷, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere *c)* e *d)*, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera *f)* per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

Articolo 20 - *Obblighi dei lavoratori*

- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Articolo 28 - **Oggetto della valutazione dei rischi**

- 1. **La valutazione**, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a **rischi particolari**, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato** e quelli riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**, nonché quelli connessi alle **differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi**.

METODOLOGIA VALUTAZIONE DEI RISCHI

METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

		Magnitudo											
		1	2	3	4								
<table border="1"> <tr><td>1</td><td>Molto Basso</td></tr> <tr><td>2</td><td>Basso</td></tr> <tr><td>3</td><td>Medio</td></tr> <tr><td>4</td><td>Alto</td></tr> </table>	1	Molto Basso	2	Basso	3	Medio	4	Alto	Frequenza				
	1	Molto Basso											
	2	Basso											
	3	Medio											
4	Alto												
Improbabile	1	1	2	2									
Possibile	2	2	3	3									
Probabile	3	3	4	4									
Molto Probabile	4	4	4	4									

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del D.L. 81/2008.

La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell' accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione del rischio ha avuto ad oggetto la individuazione di tutti i pericoli esistenti negli ambienti e nei luoghi di lavoro in cui operano gli addetti

In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio analizzato (con gradualità: *improbabile, possibile, probabile, molto probabile*) e la sua Magnitudo (con gradualità: *lieve, modesta, grave, gravissima*)

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la Entità del rischio, con gradualità:

MOLTO BASSO	BASSO	MEDIO	ALTO
-------------	-------	-------	------

Azioni da intraprendere in funzione del livello di RISCHIO

Livello di rischio	Azione da intraprendere	Scala di tempo
Molto Basso	Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivamente	1 anno
Basso	Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate	1 anno
Medio	Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di <u>livello</u> di rischio non accettabili	6 mesi
Alto	Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili	Immediatamente



GRAZIE PER L'ATTENZIONE
